

Legge regionale 11 marzo 2010, n. 9

Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente.

(Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, del 17.02.2010)

INDICE

PREAMBOLO

CAPO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Competenze della Regione

Art. 2 bis - Oneri istruttori

Art. 3 - Competenze dei comuni

Art. 4 - Comitato regionale di coordinamento

CAPO II - Rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente e strumenti conoscitivi e informativi

Art. 5 - Rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente

Art. 6 - Inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE)

Art. 7 - Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente e informazione al pubblico

CAPO III - Strumenti di programmazione

Art. 8 - Valutazione della qualità dell'aria ambiente e classificazione del territorio regionale

Art. 9 - Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente

Art. 10 - Procedure per l'approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con gli atti della pianificazione territoriale

Art. 11 - Attuazione del piano

Art. 12 - Piano di azione comunale (PAC)

Art. 13 - Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme

Art. 14 - Poteri sostitutivi

CAPO IV - Disposizioni finanziarie

Art. 15 - Norma finanziaria

CAPO V - Regolamento di attuazione

Art. 16 - Regolamento di attuazione

CAPO VI - Disposizioni finali e transitorie

Art. 17 - Disposizioni transitorie

Art. 17 bis - Disposizioni transitorie relative agli interventi contingibili di cui all'articolo 13

Art. 18 - Abrogazioni

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) ed l), dello Statuto;

Abrogato. (5)

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171 (Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici);

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69); (6)

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa); (6)

Abrogato. (5)

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Abrogato. (5)

Abrogato. (5)

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;

Considerato quanto segue:

1. La disciplina regionale in materia di tutela della qualità dell'aria è contenuta nella legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 (Norme per la tutela della qualità dell'aria), e nella legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla l.r. 5 maggio 1994, n. 33), che vengono abrogate con la presente legge, al fine di dare alla materia un quadro normativo organico e coerente con le norme europee e nazionali nel frattempo intervenute;

2. *In particolare con l'entrata in vigore del d.lgs. 155/2010 è stata recepita la normativa comunitaria di settore costituita dalla direttiva quadro 2008/50/CE (Relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) e abrogati: il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della Direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e gestione dell'aria ambiente), il decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria), ed il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152 (Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente); (7)*

3. *Oltre alle norme nazionali citate al precedente punto 2, occorre tener conto anche delle disposizioni contenute nella parte V del d.lgs. 152/2006, incentrate prevalentemente sulla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera prodotte da impianti ed attività, e quindi sulla disciplina delle autorizzazioni e dei controlli, così modificate dal d.lgs.128/2010;(7)*

4. *Abrogato. (8)*

5. In attuazione della normativa nazionale e comunitaria e per il perseguimento dell'obiettivo prioritario della riduzione dei rischi sanitari derivanti dalle esposizioni agli inquinanti atmosferici, la presente legge delinea indirizzi per la gestione a livello regionale della qualità dell'aria ambiente e per la lotta ai cambiamenti climatici, individua l'assetto delle competenze degli enti territoriali e cura altresì l'integrazione con le altre politiche regionali di settore, tenendo conto, in particolare, degli adempimenti derivanti dal Protocollo di Kyoto;

6. La materia di cui si tratta interessa ambiti di competenza esclusiva statale (tutela dell'ambiente) e concorrente regionale (tutela della salute), tuttavia il presente intervento normativo è volto principalmente ad esercitare competenze che lo stesso legislatore nazionale attribuisce alle regioni, quali in particolare la disciplina di piani e programmi per il risanamento e mantenimento della qualità dell'aria e l'individuazione degli strumenti per il coordinamento della programmazione regionale e locale;

7. Le finalità della presente legge sono perseguite attraverso:

a) una programmazione regionale di settore che attui una strategia integrata sulla tutela della qualità dell'aria ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti e assicuri il raccordo, l'integrazione ed il coordinamento con gli altri atti della programmazione regionale di settore, nonché degli enti locali, i quali tutti dovranno convergere nell'obiettivo ambientale di riduzione dell'inquinamento atmosferico;

b) l'esercizio coordinato ed integrato delle funzioni della Regione e degli enti locali;

c) la disponibilità di un quadro conoscitivo relativo alla qualità dell'aria ed alle sorgenti di emissione completo ed affidabile;

8. *Lo stesso legislatore nazionale, negli atti normativi sopra citati, prevede che le regioni, in relazione agli specifici inquinanti, elaborino piani o programmi per l'individuazione e l'attuazione delle azioni e degli interventi per il risanamento della qualità dell'aria ambiente, nonché delle misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente e assicurino, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, il coordinamento di tali piani e degli obiettivi stabiliti dagli stessi con gli altri strumenti di pianificazione settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali; (7)*

9. *Il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente, di seguito denominato piano, si configura come piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanzia regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008), nonché atto di governo del territorio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e, in attuazione della normativa statale sopra richiamata, stabilisce obiettivi generali, finalità ed indirizzi per l'individuazione ed attuazione delle azioni e misure volte al risanamento, al miglioramento ovvero al mantenimento della qualità dell'aria ambiente; (56)*

10. Poiché la tutela della qualità dell'aria ambiente richiede interventi di natura trasversale, che coinvolgono anche altre politiche regionali di settore, gli obiettivi generali, le finalità e gli indirizzi contenuti nel piano integrano necessariamente quelli degli altri piani e programmi regionali, mentre le eventuali prescrizioni che incidono sull'assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale costituiscono contenuto del piano di indirizzo territoriale, quali prescrizioni di cui all'*articolo 88, comma 7, lettera b), della l.r. 65/2014; (57)*

11. L'attuazione del piano, attraverso l'individuazione di specifiche azioni e misure, avviene in forma integrata ed è demandata alle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'*articolo 10 della l.r. 1/2005 (57)*, agli atti della programmazione locale, nonché ad un apposito strumento di programmazione locale che è il piano di azione comunale (PAC) elaborato dai comuni appositamente individuati dalla Giunta regionale, in relazione ai livelli di inquinamento accertati;

12. La presente legge intende inoltre assicurare la disponibilità di un quadro conoscitivo relativo alla qualità dell'aria ambiente ed alle sorgenti di emissione completo ed affidabile, anche allo scopo di supportare le scelte strategiche della programmazione regionale, attraverso l'organizzazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria e l'istituzione di un inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE);

13. L'organizzazione della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente risponde a criteri di semplificazione, efficacia ed efficienza ed è infatti costituita dalle sole postazioni di rilevamento appositamente individuate dalla Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e comunitaria per la valutazione della qualità dell'aria ambiente;

14. Per l'acquisizione di dati ed informazioni aggiornati relativi alle sorgenti di emissione, viene istituito presso la Regione l'IRSE, realizzato e gestito nel rispetto della normativa tecnica nazionale di riferimento, nonché delle disposizioni nazionali e regionali in materia di società dell'informazione e di sistema informativo regionale di cui l'IRSE costituisce parte integrante;

15. *Abrogato; (34)*

16. *Abrogato; (34)*

17. Risponde a esigenze di semplificazione amministrativa l'individuazione, nell'ambito di un apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale, di criteri per il rilascio delle autorizzazioni, nonché delle categorie di impianti ed attività, tra cui gli impianti termici civili non disciplinati dalla parte V, titolo II, del d.lgs. 152/2006, per cui la Regione adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272 del medesimo d.lgs. 152/2006; *(35)*

18. La Regione, anche prima del presente intervento normativo di adeguamento, ha provveduto a dare concreta attuazione alla normativa statale sopra richiamata provvedendo ad effettuare la valutazione preliminare della qualità dell'aria, la classificazione del territorio regionale e ad *approvare il piano (9)* regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria (deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 25 giugno 2008); si rende pertanto necessario prevedere che, nelle more dell'approvazione del piano disciplinato dalla presente legge, mantenga efficacia quello attualmente esistente;

19. *Abrogato. (8)*

Si approva la presente legge

CAPO I **Disposizioni generali**

Art. 1 *Oggetto*

1. La presente legge, in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia, detta norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e di salvaguardare l'ambiente e la salute pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione promuove l'integrazione tra la programmazione in materia di qualità dell'aria e lotta ai cambiamenti climatici con le altre politiche di settore con particolare riferimento alla sanità, alla mobilità, ai trasporti, all'energia, alle attività produttive, alle politiche agricole e alla gestione dei rifiuti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 46, comma 2, dello Statuto, *dall'articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) (28)* e *dall'articolo 2 della legge regionale 11 ottobre 2022, n. 35 (Istituzione del piano regionale per la transizione ecologica. PRTE) (65)*.

Art. 2 *Competenze della Regione*

01. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente, non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia. (36)

1. Il Consiglio regionale:

- a) approva il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente, ed i relativi aggiornamenti;
- b) individua i valori limite di emissione di cui all'articolo 271, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
- b bis) individua, nell'ambito del piano di cui alla lettera a), le misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene di cui all'articolo 272 bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in conformità alla legislazione nazionale ed europea di riferimento ed in coerenza con gli indirizzi elaborati ai sensi del medesimo articolo 272 bis, comma 2. (66) .

2. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni relative:

- a) all'individuazione e classificazione delle zone ed agglomerati di cui al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), nonché al riesame della classificazione da effettuarsi almeno ogni cinque anni secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello stesso d.lgs. 155/2010; (11)
- b) all'effettuazione della valutazione della qualità dell'aria ambiente nel rispetto dei criteri, nonché delle modalità e delle tecniche di misurazione stabilite dal d.lgs. 155/2010; (12)
- c) abrogata; (13)
- d) alla individuazione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente;
- d bis) alla trasmissione del progetto di zonizzazione e classificazione e del progetto di rete di rilevamento secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 5 del d.lgs. 155/2010; (14)
- e) alla gestione ed organizzazione dell'inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE); (15)
- f) abrogata; (47)
- g) all'approvazione di linee guida di carattere tecnico, criteri e modalità per:
 - 1) l'elaborazione dei PAC;
 - 2) l'acquisizione dei dati tramite la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT);
 - 3) la definizione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all'articolo 13;
 - 4) la redazione del rapporto dell'ARPAT di cui all'articolo 13;
- h) all'attuazione del piano regionale per la qualità dell'aria ambiente di cui all'articolo 9, con le modalità definite al successivo articolo 11, comma 1, lettera a); (29)
- i) alla gestione delle postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5.
- i bis) alla selezione delle tecniche di modellizzazione da utilizzare per la valutazione e la gestione della qualità dell'aria in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 22, comma 5, del d.lgs. 155/2010. (58)

3. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le specifiche categorie di stabilimenti ulteriori rispetto a quelli in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla (12) parte seconda dell'allegato quarto alla parte quinta del d.lgs. 152/2006, per le quali sono adottate le autorizzazioni generali (37) di cui all'articolo 272 del medesimo decreto; tra le categorie di impianti e attività individuate dalla Giunta regionale sono compresi gli impianti termici civili di cui all'articolo 267, comma 1, del d.lgs. 152/2006.

4. Abrogato. (48)

4 bis. Le strutture regionali competenti provvedono:

- a) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti e attività di cui alla parte V, titolo I, del d.lgs. 152/2006, ivi comprese le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272 del medesimo d.lgs. 152/2006, nel rispetto di quanto ivi previsto e secondo le modalità stabilite dal titolo II, capo III, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009);
- b) al rilascio, formazione, rinnovo o aggiornamento, nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale, dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35), nei casi e nel rispetto delle procedure previste nel medesimo regolamento emanato con d.p.r. 59/2013.
- c) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti ed attività di cui alla lettera a), all'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 279 del d.lgs. 152/2006, nonché all'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'articolo 278 del medesimo d.lgs. 152/2006;
- d) al coordinamento dei comuni per l'elaborazione ed attuazione dei piani di azione comunale (PAC). (38)

4 ter. La Regione si avvale dell'ARPAT per le attività di controllo. La Regione può altresì avvalersi del supporto tecnico scientifico dell'ARPAT per lo svolgimento delle altre funzioni di cui al comma 4 bis, nelle forme e con le modalità previste dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT"). (38)

Art. 2 bis
Oneri istruttori (39)

1. *Gli importi degli oneri istruttori e delle tariffe relativi alle autorizzazioni generali di cui all'articolo 272 del d.lgs. 152/2006, non rilasciate nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale di cui al d.p.r. 59/2013 ove non determinati da disposizioni nazionali, sono determinati nella misura fissa di euro 150,00, da corrispondere all'atto della presentazione della domanda.*
2. *L'importo di cui al comma 1 è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale.*
3. *Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrate n. 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" titolo 3 "entrate extratributarie" del bilancio regionale.*

Art. 3
Competenze (40) dei comuni

1. *Abrogato. (48)*
2. *Abrogato. (48)*
3. *I comuni individuati ai sensi dell'articolo 12, comma 1, provvedono all'elaborazione ed approvazione dei PAC di cui al medesimo articolo 12.*
4. *Il sindaco è l'autorità competente alla gestione delle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa statale, ai fini della limitazione dell'intensità e della durata dell'esposizione della popolazione, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 13.*

Art. 4
Comitato regionale di coordinamento (49)

Abrogato.

CAPO II
Rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente e strumenti conoscitivi e informativi

Art. 5
Rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente

1. La rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ambiente è costituita dall'insieme delle postazioni individuate ai sensi del comma 3; essa costituisce parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla normativa regionale in materia di società dell'informazione e di sistema informativo ed è conforme alle disposizioni ed agli standard tecnologici e informativi di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza).

2. Le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento sono utilizzate per la misurazione dei livelli di concentrazione di specifici inquinanti ai fini della gestione regionale della qualità dell'aria ambiente, *secondo quanto stabilito dal d.lgs. 155/2010. (17)*

3. La Giunta regionale individua, previa acquisizione del parere tecnico dell'ARPAT **(41)**, le postazioni di rilevamento della qualità dell'aria ambiente che costituiscono la rete regionale di rilevamento, nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di valutazione e misurazione della qualità dell'aria ambiente.

4. Le postazioni facenti parte della rete regionale di rilevamento sono gestite dalla Regione che si avvale dell'ARPAT nel rispetto di quanto previsto dalla l.r. 30/2009.

5. *Abrogato. (48)*

6. I dati acquisiti tramite la rete regionale di rilevamento sono raccolti dall'ARPAT e gestiti nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) di cui all'articolo 19 della l.r. 30/2009.

6 bis. La Regione provvede altresì alla gestione anche delle postazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 15 (Riordino delle funzioni amministrative in materia ambientale in attuazione della l.r. 22/2015 nelle materie rifiuti, tutela della qualità dell'aria, inquinamento acustico. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 89/1998, 9/2010, 69/2011 e 22/2015), non facenti parte delle rete regionale di rilevamento. (42)

Art. 6
Inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente è istituito l'inventario regionale delle sorgenti di emissione (IRSE) al fine di acquisire ed elaborare i dati e le informazioni relative ai principali inquinanti nonché ai gas climalteranti introdotti in atmosfera dalle sorgenti di emissione presenti sul territorio regionale.

2. L'IRSE è costituito da una serie organizzata, dettagliata ed aggiornata di dati e informazioni, relativi alle sostanze inquinanti e ai gas climalteranti introdotti in atmosfera da attività antropiche e naturali ed alle relative modalità di emissione, con riferimento a specifici ambiti territoriali ed a specifici periodi temporali.

3. I dati e le informazioni di cui al comma 2, relative ai gas climalteranti, sono utilizzate per assicurare l'integrazione e la coerenza tra le politiche regionali in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente e di produzione e consumo di energia.

4. L'IRSE è parte integrante del sistema informativo regionale ed è realizzato e gestito nel rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 22, comma 3, del d.lgs. 155/2010, **(18)** nonché della l.r. 54/2009.

5. I gestori degli impianti individuati ai sensi del comma 6, lettera a), sono tenuti ad inviare annualmente alla Regione (19), per l'implementazione e l'aggiornamento dell'IRSE, (19) i dati e le informazioni di cui al medesimo comma 6, lettera b).

6. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni:

- a) stabilisce le soglie di emissione prodotte annualmente sulla base delle quali vengono individuati gli impianti di cui al comma 5;
- b) individua i dati e le informazioni sulle emissioni prodotte dagli impianti di cui alla lettera a), che i gestori sono tenuti a trasmettere alla Regione (19), nonché le relative modalità di trasmissione;
- c) *abrogata.* (20)

7. L'IRSE è aggiornato *con cadenza almeno triennale e, comunque, con riferimento a tutti gli anni per i quali lo Stato provvede alla redazione dell'inventario nazionale su base provinciale* (18) a seguito di ogni aggiornamento, la Giunta regionale predispose e pubblica sul proprio sito web, un rapporto sull'entità e la distribuzione spaziale e temporale delle sostanze inquinanti e dei gas climalteranti emessi nel territorio regionale.

Art. 7

Rapporto annuale sulla qualità dell'aria ambiente e informazione al pubblico (59)

1. La Giunta regionale predispose, entro il 31 maggio di ciascun anno, un rapporto sulla qualità dell'aria ambiente, sulla base dei dati trasmessi dall'ARPAT che vengono acquisiti tramite la rete regionale di rilevamento e raccolti nel SIRA e sulla base dell'applicazione modellistica selezionata di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).

2. La Regione ed i comuni, secondo quanto previsto dalla normativa statale e nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale), in relazione alle proprie competenze, mettono regolarmente a disposizione del pubblico e degli organismi interessati le informazioni di cui all'articolo 18, comma 1, del d.lgs. 155/2010.

CAPO III

Strumenti di programmazione

Art. 8

Valutazione della qualità dell'aria ambiente e classificazione del territorio regionale (21)

Art. 9

Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente

1. Il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) è lo strumento di programmazione con il quale la Regione, in attuazione delle strategie e degli indirizzi definiti nel programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) (30) ed in coerenza (60) con il piano regionale per la transizione ecologica (PRTE) di cui alla l.r. 35/2022 (67), persegue una strategia regionale integrata sulla tutela della qualità dell'aria ambiente e sulla riduzione delle emissioni dei gas climalteranti, con riferimento alla zonizzazione e classificazione del territorio ed alla valutazione della qualità dell'aria secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b). (22)

2. Il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente è piano intersettoriale ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 1/2015, nonché atto di governo del territorio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). (31)

3. Ai fini di cui al comma 1, il piano, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e comunitaria in attuazione degli articoli 9, 10 e 13 del d.lgs. 155/2010: (61)

- a) definisce il quadro conoscitivo relativo allo stato della qualità dell'aria ambiente ed alle sorgenti di emissione;
- b) stabilisce obiettivi generali, finalità e detta indirizzi per l'individuazione e l'attuazione delle azioni e misure per il risanamento, o il miglioramento, ovvero il mantenimento della qualità dell'aria ambiente che si rendono necessarie in relazione alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), anche ai fini della lotta ai cambiamenti climatici, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 11, del d.lgs. 155/2010; (23)
- c) contiene le prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 3;
- d) definisce il quadro delle risorse attivabili;
- e) individua i valori limite di emissione e le prescrizioni di cui all'articolo 271, comma 4 del d.lgs. 152/2006; (23) (61)
- e bis) *prevede le misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti di cui all'articolo 272 bis, comma 1, del d.lgs. 152/2006 in conformità alla legislazione nazionale ed europea di riferimento ed in coerenza con gli indirizzi elaborati ai sensi del medesimo articolo 272 bis, comma 2; (68)*
- f) individua le limitazioni, divieti e prescrizioni sull'uso dei combustibili di cui all'allegato decimo alla parte quinta del d.lgs. 152/2006;
- g) *abrogata;* (24)
- h) assicura l'integrazione ed il raccordo tra gli strumenti della programmazione regionale di settore;
- i) promuove programmi di informazione, sensibilizzazione e formazione per i cittadini, nonché la ricerca e l'innovazione.

4. Gli obiettivi, le finalità e gli indirizzi di cui al comma 3, lettera b), sono articolati in settori di intervento, con particolare riferimento a quelli della sanità, della mobilità, dei trasporti, dell'energia, delle attività produttive, delle politiche agricole e della gestione dei rifiuti e secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del d.lgs. 155/2010. (25)

Art. 10

Procedure per l'approvazione del piano e raccordo con gli atti della programmazione regionale settoriale e locale e con

gli atti della pianificazione territoriale

1. Il piano, le modifiche e gli aggiornamenti dello stesso sono approvati secondo il procedimento di cui al titolo II della l.r. 65/2014. (62)
- 1 bis. *Gli aggiornamenti del piano relativi ai valori e alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 9, comma 3, lettere e), e bis) ed f) (69), sono approvati con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente. (63)*
2. Gli obiettivi generali, le finalità e gli indirizzi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), costituiscono obiettivi, finalità ed indirizzi anche degli altri piani e programmi regionali di settore e la loro individuazione è il risultato di un processo di condivisione e integrazione delle politiche.
3. Le prescrizioni del piano che incidono sull'assetto costituito dagli strumenti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazioni di essi, fanno parte del piano di indirizzo territoriale quali prescrizioni di cui all' articolo 88, comma 7, lettera b), della l.r. 65/2014. (62)

Art. 11*Attuazione del piano*

1. L'attuazione in forma integrata degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), attraverso l'individuazione delle azioni e misure di risanamento, miglioramento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente, è demandata:
 - a) *ad atti della Giunta regionale che, in coerenza con il documento di economia e finanza regionale (DEFER), la relativa nota di aggiornamento di cui alla l.r. 1/2015, destinano le risorse finanziarie necessarie all'attuazione sulla base del bilancio di previsione; (32)*
 - b) *abrogata; (33)*
 - c) ai PAC di cui all'articolo 12.
2. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un documento di monitoraggio e valutazione sullo stato di realizzazione e sui risultati dell'attuazione del piano.

Art. 12*Piano di azione comunale (PAC)*

1. *La Giunta regionale individua i comuni tenuti all'elaborazione ed approvazione del PAC con riferimento alla classificazione delle zone e agglomerati di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), effettuata e periodicamente aggiornata sulla base della valutazione della qualità dell'aria ambiente di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). (64)*
2. *In attuazione degli obiettivi, finalità ed indirizzi di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), nonché nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g), il PAC individua:*
 - a) *gli interventi strutturali;*
 - b) *gli interventi contingibili da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento di cui all'articolo 13, comma 2, ed i termini per la messa in atto dei medesimi. (1)*
3. Gli interventi strutturali di cui al comma 2, lettera a), sono interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.
4. Gli interventi contingibili di cui al comma 2, lettera b), sono interventi di natura transitoria che producono effetti nel breve periodo, finalizzati a limitare il rischio dei superamenti dei *valori obiettivo e delle soglie di allarme di cui all'articolo 10 del d.lgs. 155/2010, (26)* attraverso la riduzione delle emissioni antropiche in atmosfera.
- 4 bis. *I comuni di cui al comma 1 adeguano il rispettivo piano di azione comunale (PAC) entro centocinquanta (70) giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana dei provvedimenti di modifica delle linee guida di carattere tecnico, criteri e modalità, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g). (50)*
5. I comuni tenuti all'approvazione del PAC adeguano agli interventi , di cui al comma 2, i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999), i piani urbani del traffico di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari di cui all'articolo 3 della legge regionale 22 luglio 1998, n. 38 (Governo del tempo e dello spazio urbano e pianificazione degli orari della città).
6. *Abrogato. (48)*
7. La Giunta regionale promuove l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, anche mediante la concessione di appositi contributi.
8. I comuni di cui al comma 1, che non hanno provveduto all'approvazione dei rispettivi PAC non sono ammessi ai contributi regionali, ovvero a quelli nazionali e comunitari erogati dalla Regione, volti a finanziare interventi, azioni o misure in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente.

Art. 13*Gestione delle situazioni a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme*

1. L'ARPAT, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), elabora un rapporto sui livelli dei principali inquinanti monitorati dalla rete regionale; tale rapporto è trasmesso alla Giunta regionale, (44) e ai comuni di cui all'articolo 12, comma 1, e alle aziende USL competenti per territorio.
2. Nel rapporto di cui al comma 1, sono indicate le situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite fissati dalla normativa statale che vengono individuate nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g).

3. I comuni nel cui territorio sono individuate le situazioni di rischio di cui al comma 2, mettono in atto gli interventi contingibili di cui all'articolo 12, comma 2, lettera b), tenuto conto degli eventuali effetti sul tessuto economico e sociale e delle previste condizioni meteorologiche.

3 bis. Qualora i comuni non mettano in atto gli interventi contingibili di cui al comma 3, entro i termini individuati dai PAC, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti. (2)

3 ter. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, nell'ambito della definizione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g), determina specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo per l'individuazione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme dei singoli inquinanti, tenendo conto:

- a) delle misurazioni effettuate, senza soluzioni di continuità, nei periodi di massima concentrazione dell'inquinante, ancorché a cavallo tra due anni di riferimento;*
- b) delle previsioni di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, formulate sulla base di tecniche di modellizzazione, anche sperimentali, coerenti con i metodi di valutazione stabiliti dal d.lgs. 155/2010. (51)*

Art. 14

Poteri sostitutivi

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 13, comma 3 bis, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nei confronti dei comuni inadempienti in caso di:

- a) inosservanza delle norme della presente legge e del piano regionale per la qualità dell'aria;*
- b) inerzia o ritardo nell'approvazione o nell'aggiornamento dei PAC;*
- c) approvazione dei PAC in difformità dai criteri e dalle modalità stabilite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g). (52)*

CAPO IV

Disposizioni finanziarie

Art. 15

Norma finanziaria

1. Le risorse per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il piano di cui all'articolo 9.

CAPO V

Regolamento di attuazione

Art. 16

Regolamento di attuazione (55)

1. La Giunta regionale approva, con apposito regolamento, le modalità per la richiesta e il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 4 bis, lettere a) e b), e le modalità tecniche per lo svolgimento dei controlli di cui alla lettera c) del medesimo comma 4 bis. (45)

2. Il regolamento di attuazione è approvato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO VI

Disposizioni finali e transitorie

Art. 17

Disposizioni transitorie

1. Fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 9, mantiene efficacia il piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 giugno 2008, n. 44, in attuazione della normativa nazionale in materia di tutela della qualità dell'aria ambiente.

2. Abrogato. (27)

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua i comuni di cui all'articolo 12, comma 1.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva le linee guida ed i criteri di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g). (46)

5. I comuni individuati ai sensi del comma 3, provvedono all'approvazione dei rispettivi PAC entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana delle linee guida, criteri ed indirizzi di cui al comma 4.

5 bis. Il Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria, approvato con delibera del Consiglio Regionale 25 giugno 2008, n. 44, è prorogato sino all'approvazione del piano di cui all'articolo 9. (54)

5 ter. Il piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), approvato con la deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio

2018, n. 72, è prorogato fino all'entrata in vigore del piano, di cui all'articolo 9, attuativo del PRS 2021-2025. (71)

Art. 17 bis

Disposizioni transitorie relative agli interventi contingibili di cui all'articolo 13 (4)

1. Entro quindici giorni dall'individuazione delle situazioni a rischio di superamento delle soglie di allarme e dei valori limite di cui all'articolo 13 e nelle more dell'approvazione dei PAC, i comuni interessati individuano gli interventi contingibili da porre in essere, nonché i termini per la loro attuazione, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g).

2. Qualora i comuni non individuino o (53) non mettano in atto gli interventi contingibili entro i termini previsti ai sensi del comma 1, il Presidente della Giunta regionale diffida i comuni inadempienti a provvedere entro le successive ventiquattro ore, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, adotta con proprio decreto i necessari provvedimenti in luogo dei comuni rimasti inadempienti.

Art. 18

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

- a) legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 (Norme per la tutela della qualità dell'aria);
- b) legge regionale 3 febbraio 1995, n. 19 (Modifica della legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 "Norme per la tutela della qualità dell'aria");
- c) legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla L.R. 5 maggio 1994, n. 33);
- d) articoli 1 e 2 della legge regionale 2 aprile 2002, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 "Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 33" e alla legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64 "Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88").

Note

1. Comma così sostituito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 65.
2. Comma aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 66.
3. Nota soppressa.
4. Articolo inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 68.
5. Visto abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 125.
6. Visto inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 125.
7. Punto così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 art. 125.
8. Punto abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 125.
9. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 125.
10. Nota soppressa.
11. Lettera così sostituita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 127.
12. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 127.
13. Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 127.
14. Lettera inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 127.
15. Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 127.
16. Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 128.
17. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 129.
18. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 130.
19. Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 130.
20. Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 130.
21. Articolo abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 131.
22. Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 132.
23. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 132.
24. Lettera abrogata con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 132.
25. Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 132.
26. Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 133.
27. Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 134.
28. Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 33.
29. Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 34.
30. Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 35.
31. Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 35.
32. Lettera così sostituita con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 36.
33. Lettera abrogata con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 36.
34. Punto abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 34.
35. Punto così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 34.
36. Comma inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 35.
37. Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 35.
38. Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 35.
39. Articolo inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 36.
40. Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 37.
41. Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 38.

-
42. Comma aggiunto con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 38.
 43. Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 39.
 44. Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 40.
 45. Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 41.
 46. Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 42.
 47. Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 55.
 48. Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 55.
 49. Articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15, art. 55.
 50. Comma inserito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27, art. 1.
 51. Comma aggiunto con l.r. 12 aprile 2016, n. 27, art. 2.
 52. Comma così sostituito con l.r. 12 aprile 2016, n. 27, art. 3.
 53. Parole aggiunte con l.r. 12 aprile 2016, n. 27, art. 4.
 54. Comma aggiunto con l.r. 31 marzo 2017, n. 15, art. 74.
 55. Regolamento regionale 29 marzo 2017, n. 13/R.
 56. Punto così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 7.
 57. Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 7.
 58. Lettera aggiunta con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 8.
 59. Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 9.
 60. Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 10.
 61. Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 10.
 62. Parole così sostituite con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 11.
 63. Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2017, n. 80, art. 11.
 64. Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 7.
 65. Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 70.
 66. Lettera aggiunta con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 71.
 67. Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 72.
 68. Lettera inserita con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 72.
 69. Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 73.
 70. Parola così sostituita con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 74.
 71. Comma aggiunto con l.r. 31 luglio 2024, n. 32, art. 2.